

**Capitolato progettuale per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinaria
dei locali delle sedi dell'INVALSI ubicate in via Ippolito Nievo e via
Napoleone Parboni, Roma**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato disciplina l'erogazione del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (nel seguito INVALSI) con sede in via Ippolito Nievo 35, Roma piano terra, 6° e 7° e in via Napoleone Parboni 7, piano secondo, definito come segue:

SEDE VIA IPPOLITO NIEVO 35 ROMA – LOTTO 1

A 1) piano sesto e settimo (piano sesto circa mq 688 e piano settimo circa mq 688)

attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto per piano dalle ore 7,30 del mattino alle ore 9,30;

- Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;
- Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di raccolta;
- Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole.
- Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, mouse ecc.);
- Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 100 persone;

A 2) attività con cadenze differenziate piano sesto, settimo

- Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (una volta a settimana);
- Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (una volta ogni tre mesi)
- Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (una volta ogni tre mesi);
- Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (una volta ogni tre mesi).

A 3) piano terra (Archivio e Centro Stampa circa mq 142; CED circa mq 43; Magazzino cancelleria circa mq 15)

a) attività bisettimanali fissata per il lunedì svolta da un addetto dalle ore 9,30 del mattino alle ore 11.30;

- Spazzatura e lavaggio pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;
- Spolveratura di porte, parte superiore armadi archivio, scrivanie, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, interruttori ecc.);
- Lavaggio pavimento bagno e disinfezione sanitari con pulizia di specchio e mensole.

- Per il CED: spolveratura superfici, armadi e apparati, pulizia pavimento con straccio umido.

Essendo parte del locale del piano terra dedicato alla collocazione del Centro Elaborazione Dati, l'accesso all'area CED avverrà esclusivamente attraverso personale addetto dell'INVALSI.

Gli orari potranno eventualmente essere modificati in relazione alle esigenze dell'INVALSI.

A 4) Biblioteca (piano terra circa mq 153)

attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto dalle ore 7,30 del mattino alle ore 8,20;

- Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;
- Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di raccolta;
- Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole.
- Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, mouse ecc.);
- Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 4 persone.

A 5) attività con cadenze differenziate Biblioteca

- Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (una volta a settimana);
- Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (una volta ogni tre mesi)
- Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (una volta ogni tre mesi);
- Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (una volta ogni tre mesi).

Si richiede inoltre la realizzazione dell'attività di disotturazione WC, attraverso apparecchiatura di proprietà dell'INVALSI, in caso di necessità.

SEDE VIA NAPOLEONE PARBONI 7 ROMA – LOTTO 2

A 1) piano secondo (piano secondo circa mq 150)

attività giornaliere dal lunedì al venerdì svolte da un addetto dalle ore 19.30 alle ore 20.20;

- Spazzatura pavimenti con rimozione di eventuali macchie di sporco;
- Svuotamento dei cestini e raccolta differenziata con smaltimento presso i punti di raccolta;
- Lavaggio pavimenti bagni e disinfezione sanitari con pulizia di specchi e mensole.
- Spolveratura di porte, arredi, ove necessario, e punti di contatto (maniglie, interruttori ecc.), nonché delle postazioni di lavoro, ivi compresi computer, tastiera, mouse ecc.);
- Fornitura e caricamento del materiale igienico-sanitario per una presenza media di 20 persone;

A 2) attività con cadenze differenziate

- Lavaggio pavimenti con rimozione di macchie (una volta a settimana);
- Detersione superficie vetrate delle finestre nella parte interna e relativi infissi (una volta ogni tre mesi)
- Spolveratura ad umido delle tapparelle posizionate sulle finestre (una volta ogni tre mesi);
- Detersione davanzali interni con rimozione di eventuali incrostazioni (una volta ogni tre mesi).

Si richiede inoltre la realizzazione dell'attività di disotturazione WC, attraverso apparecchiatura di proprietà dell'INVALSI, in caso di necessità.

Art. 2–durata del servizio e modalità di pagamento

1. Il servizio relativo al lotto 1 avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il servizio relativo al lotto 2 avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. I contratti sono da considerarsi anticipatamente conclusi con l'eventuale adesione alla Convenzione CONSIP avente per oggetto i medesimi servizi.
4. L'INVALSI si riserva di concludere anticipatamente il contratto di cui al lotto 1 e lotto 2 in caso di cessata disponibilità dei locali di cui alla sede sita in via Ippolito Nievo 35 00153 Roma e di cui alla sede secondaria sita in via Napoleone Parboni 7 – 00153 Roma.

5. L'INVALSI si riserva comunque la facoltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario nelle more dell'attivazione della Convenzione CONSIP o di altra procedura di affidamento.
6. Il pagamento del compenso mensile offerto avverrà con cadenza trimestrale previa emissione di fattura intestata all'INVALSI riportante il riferimento al contratto, il codice fiscale e il CIG. In caso di interruzione del servizio sarà corrisposto il compenso in proporzione alle prestazioni rese.
7. Le fatture dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: efattura.invalsi@legalmail.it. Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
8. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
9. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
10. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
 - Codice fiscale: 92000450582
 - Codice Univoco: UF9XRE;
 - numero di protocollo e data del contratto;
 - tipologia di servizio;
 - CIG;
11. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
12. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse.
13. L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto

di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

14. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 6 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
15. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16. In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Art. 3 - requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato D. Lgs., iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio per attività conforme a quella oggetto dell'affidamento e, per le società cooperative, all'Albo nazionale per le Società Cooperative;
2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme e delle condizioni contenute nel Capitolato e negli altri documenti relativi alla procedura in oggetto.

Art. 4 - Obblighi dell'aggiudicatario

3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire le attività oggetto dell'appalto con la dovuta diligenza professionale e rispettando integralmente quanto previsto dal presente capitolato e di garantire i tempi di esecuzione previsti. L'aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico in stretto coordinamento con l'INVALSI;
4. L'aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali con riferimento a tutti i dati il cui trattamento si renda necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto.
5. Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di rapporto di lavoro, nonché delle norme vigenti in materia di trattamenti prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
6. L'aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando prodotti rispondenti alle normative di legge vigenti.

7. E' fatto divieto di subappalto.
8. L'aggiudicatario prima dell'inizio delle attività dovrà fornire i nominativi delle persone che dovranno accedere ai locali di Via Ippolito Nievo 35 e Via Napoleone Parboni 7.
9. Il soggetto affidatario dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile. Quest'ultima dovrà essere depositata in copia presso l'INVALSI entro 15 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 5 - Clausola di riservatezza

1. Il fornitore aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili a terzi o comunque a divulgare, salvo su espressa indicazione dell'INVALSI, i dati e le informazioni derivanti dall'attuazione del presente capitolato.

Art. 6 - Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. L'INVALSI ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi L'INVALSI può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'INVALSI, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., gli appaltatori, e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle infrastrutture pubblici di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, e dai sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle attività previste, dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario, rispetto i termini previsti nel presente capitolato sono applicate le seguenti penali: 100 euro al giorno.
2. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 10 giorni dovuto a cause imputabili all'aggiudicatario, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
3. E' fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni nel caso in cui il ritardo nell'adempimento degli obblighi sopra menzionati.

Art. 9 - Inadempimenti e penalità

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Responsabile dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 verranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza.
3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'INVALSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. L'INVALSI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:
 - a) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
 - b) sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.

2. In caso di risoluzione del contratto, per le motivazioni indicate nel presente o nel successivo articolo, INVALSI si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art 11 - Clausole risolutive espresse

1. L'INVALSI si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del fornitore aggiudicatario del lotto nei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) cessione dell'azienda e cessazione dell'attività;
 - c) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
 - d) applicazione a carico del fornitore aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Art. 12 – Variazione del quantitativo delle dotazioni richieste

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e dal responsabile dell'esecuzione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
2. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all'esecuzione

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di indicare un responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
2. Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal Capitolato e dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 16 – Forma del contratto

1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art. 17 –Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'INVALSI può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. L'organo competente autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. L'INVALSI nominerà, ai sensi dell'art. 31, comma 3, il Direttore dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:
 - a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - b) a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
 - c) a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
2. Il nominativo del Responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

Art. 19 – Verifica di conformità

1. Il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'INVALSI in particolare provvederà, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali verifiche in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, delle attività contrattuali.

Art. 20 – Luogo di esecuzione e foro competente

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

2. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, sarà competente il Tribunale di Roma.

Art. 20 - Norme di sicurezza

1. Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando macchine, utensili, attrezzature in ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti. Per quelle oggetto di verifiche e/o omologazioni deve presentare copia dei relativi certificati.
3. I costi della sicurezza relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso e sono stimati pari al 3% dell'importo a base d'asta.
4. L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il DUVRI attualmente in essere relativo al servizio in oggetto e sottoscriverlo in ogni sua parte.

Art. 21 – Norme di rinvio

1. Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore. La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.